

Gazzetta ufficiale

L 162

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
25 giugno 2009

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 547/2009 della Commissione, del 24 giugno 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

★ **Regolamento (CE) n. 548/2009 della Commissione, del 24 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 760/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le autorizzazioni all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi** 3

★ **Regolamento (CE) n. 549/2009 della Commissione, del 24 giugno 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere** 5

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2009/491/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 16 giugno 2009, sui criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l'ambiente [notificata con il numero C(2009) 4398] ⁽¹⁾.....** 6

IV Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comitato misto SEE

- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 41/2009, del 24 aprile 2009, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 16
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 42/2009, del 24 aprile 2009, che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE** 19
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 43/2009, del 24 aprile 2009, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 20
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 44/2009, del 24 aprile 2009, che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE** 22
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 45/2009, del 9 giugno 2009, che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) e l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE** 23
- ★ **Decisione del Comitato misto SEE n. 46/2009, del 24 aprile 2009, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE** 27



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 547/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2009

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2009.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	25,6
	TR	56,6
	ZZ	41,1
0707 00 05	JO	156,8
	MK	25,2
	TR	108,9
	ZZ	97,0
0709 90 70	TR	105,0
	ZZ	105,0
0805 50 10	AR	54,2
	BR	104,3
	TR	64,0
	ZA	64,7
	ZZ	71,8
0808 10 80	AR	84,5
	BR	79,0
	CL	94,2
	CN	91,2
	NZ	104,6
	US	134,0
	UY	61,5
	ZA	79,5
	ZZ	91,1
0809 10 00	TR	225,5
	ZZ	225,5
0809 20 95	TR	355,6
	US	377,7
	ZZ	366,7
0809 30	TR	113,9
	ZZ	113,9
0809 40 05	AU	289,7
	CL	108,6
	ZZ	199,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 548/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 760/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le autorizzazioni all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 121, lettera i), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune ⁽²⁾, prevede la possibilità di concedere aiuti per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati.

(2) In seguito alla modifica dell'articolo 119 del regolamento (CE) n. 1234/2007 operata dal regolamento (CE) n. 72/2009, la preventiva autorizzazione all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi non è più necessaria a meno che l'aiuto venga erogato ai sensi dell'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007 e la Commissione decida che l'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi debba essere subordinato a detta autorizzazione.

(3) Allorché l'importo dell'aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità, trasformato in caseina e caseinati, è fissato a norma dell'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007, le disposizioni per la concessione di tali autorizzazioni debbono essere rispettate.

(4) Il regolamento (CE) n. 760/2008 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le norme relative alle autorizzazioni preventive all'impiego di caseina e caseinati che dovevano essere concesse in virtù dell'articolo 119 prima che esso venisse modificato dal regolamento (CE) n. 72/2009. Tenuto conto dell'attuale situazione nella quale l'importo dell'aiuto è fissato a zero e del fatto che l'autorizzazione preventiva non è più obbligatoria, occorre modificare l'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 760/2008 in modo da definire le condizioni alle quali dette norme vanno applicate.

(5) È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 760/2008.

(6) La modifica proposta deve essere applicata a decorrere dal 1° luglio 2009, data alla quale si applicano le pertinenti modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 72/2009.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 760/2008, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente regolamento stabilisce le norme che disciplinano il rilascio di autorizzazioni all'impiego di caseina e caseinati nella fabbricazione di formaggi allorché:

- a) viene fissato un aiuto a norma dell'articolo 100 del regolamento (CE) n. 1234/2007; e
- b) tale impiego è considerato necessario alla fabbricazione di formaggi come prevede l'articolo 119 di detto regolamento.

Tali autorizzazioni sono concesse per un periodo di 12 mesi, su richiesta delle imprese interessate, previo impegno scritto delle stesse ad accettare e rispettare le disposizioni dell'articolo 3 del presente regolamento.»

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 22.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 549/2009 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera d), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede un regime di intervento pubblico per il latte scremato in polvere.
- (2) Il regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le modalità di applicazione delle misure di intervento pubblico sul mercato del latte scremato in polvere.
- (3) Tenuto conto della situazione attuale e prevedibile del mercato, caratterizzata da prezzi bassi dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare del latte scremato in polvere, unitamente alle difficoltà nell'ottenere crediti commerciali per la normale attività lattiero-casearia, è opportuno anticipare il pagamento per la vendita di latte scremato in polvere all'intervento. L'attuale periodo di pagamento di 120-140 giorni deve essere quindi ridotto a 45-65 giorni, armonizzando in tal modo tutti i periodi di pagamento per i prodotti del settore lattiero-caseario soggetti all'intervento.
- (4) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 214/2001.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

L'organismo di intervento procede al pagamento del latte scremato in polvere preso in consegna tra il quarantacinquesimo e il sessantacinquesimo giorno successivi alla presa in consegna, previa verifica dell'osservanza delle disposizioni dell'articolo 2.»;

- 2) all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Entro un termine che scade tra il quarantacinquesimo e il sessantacinquesimo giorno successivi alla data di presa in consegna del latte scremato in polvere, l'organismo di intervento versa all'aggiudicatario il prezzo indicato all'articolo 15, paragrafo 2, lettera c), previa verifica dell'osservanza dell'articolo 2, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6 e 7, e dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera a).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle gare per le quali il termine stabilito all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 214/2001 è successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2009

sui criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l'ambiente

[notificata con il numero C(2009) 4398]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/491/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Se uno Stato membro decide, per le navi battenti la propria bandiera, di autorizzare determinati organismi ad eseguire, in tutto o in parte, le ispezioni e i controlli relativi ai certificati conformemente alle convenzioni internazionali applicabili e, se del caso, a rilasciare o rinnovare i relativi certificati, o di affidare a organismi, in tutto o in parte, le ispezioni e controlli predetti, affida questi incarichi unicamente ad organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE.

(2) La qualità dei precedenti dell'organismo in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, misurate per l'insieme delle navi da esso classificate, indipendentemente dalla bandiera battuta, è un'indicazione importante delle prestazioni dell'organismo.

(3) I precedenti degli organismi riconosciuti in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento devono essere ottenuti sulla base dei dati prodotti nell'ambito del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo e/o di altri programmi simili. Altre indicazioni possono essere ottenute dall'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo riconosciuto.

(4) Dato che gli organismi riconosciuti operano in tutto il mondo, è opportuno che i precedenti siano basati su un'area geografica sufficientemente ampia.

(5) Sia la guardia costiera degli Stati Uniti che il memorandum d'intesa di Tokyo sul controllo da parte dello Stato di approdo pubblicano periodicamente, analogamente al memorandum d'intesa di Parigi, dati basati sul controllo da parte dallo Stato di approdo. Questi dati devono essere considerati fonti di uguale affidabilità in termini di continuità e di esattezza dei dati, dai quali derivare una valutazione dei precedenti degli organismi riconosciuti in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento.

(6) I dati pubblicati dal memorandum d'intesa di Parigi, dal memorandum d'intesa di Tokyo e dalla guardia costiera degli Stati Uniti sono soggetti a meccanismi di ricorso preventivo, il che permette agli organismi riconosciuti interessati di contestarli. Questi dati devono pertanto essere considerati come fonti sufficientemente affidabili e devono essere utilizzati per stabilire i criteri di valutazione delle prestazioni degli organismi riconosciuti in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento.

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

- (7) L'analisi dei dati sui fermi di navi, se detti dati sono disponibili, deve tenere in debito conto i fermi connessi con l'organismo riconosciuto. Deve anche essere concepita in modo da ridurre il rischio di distorsioni statistiche provocate da popolazioni piccole e/o battenti una specifica bandiera, come è il caso delle flotte classificate da organismi con riconoscimento limitato.
- (8) Le fonti dei dati devono essere trasparenti, imparziali e capaci di fornire dati sufficientemente affidabili, esaurienti e continui. Pertanto, in mancanza di fonti pubbliche sufficientemente complete, possono essere presi in considerazione dati sui sinistri marittimi tratti da fonti commerciali, purché vi sia una ragionevole garanzia quanto al rispetto dei criteri summenzionati.
- (9) Ai fini della valutazione delle prestazioni degli organismi in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento si tiene anche conto delle relazioni elaborate dagli Stati membri sulla base dell'articolo 12 della direttiva 94/57/CE.
- (10) Le prestazioni di un organismo riconosciuto in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento, ivi comprese altre indicazioni come i sinistri marittimi, devono essere valutate per giungere all'adozione di decisioni eque e proporzionate, basate sulla capacità strutturale dell'organismo di rispettare gli standard professionali più rigorosi. È pertanto necessario confrontare le prestazioni su un periodo di tempo ragionevole.
- (11) Per garantire l'utilità e l'equità del sistema di valutazione, occorre concedere agli organismi riconosciuti un termine ragionevole per integrare detto sistema nelle loro decisioni di gestione, dando allo stesso tempo alla Commissione la possibilità di valutarne il funzionamento e, se necessario, di introdurre i necessari adeguamenti.
- (12) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,
- 2) «memorandum d'intesa di Parigi» (di seguito «memorandum di Parigi»): il memorandum d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo, firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, nella versione in vigore alla data di adozione della presente decisione;
- 3) «memorandum d'intesa di Tokyo» (di seguito denominato «memorandum di Tokyo»): il memorandum d'intesa sul controllo da parte dello Stato di approdo nella regione Asia-Pacifico, firmato a Tokyo il 1° dicembre 1993, nella versione in vigore alla data dell'adozione della presente decisione;
- 4) «fermo connesso con l'organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto che ha effettuato il controllo o emesso il certificato è responsabile delle anomalie che, da sole o in combinazione, hanno portato al fermo, conformemente alle istruzioni applicabili del pertinente regime di controllo da parte dello Stato di approdo;
- 5) «sinistri marittimi»: un sinistro marittimo ai sensi della risoluzione A.849(20) dell'IMO.

Articolo 2

I criteri da rispettare per decidere in che momento le prestazioni di un organismo che opera per conto dello Stato di bandiera possono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l'ambiente sono definiti all'allegato I.

Articolo 3

1. Per determinare se le prestazioni di un organismo che opera per conto di uno Stato di bandiera devono essere considerate una minaccia inaccettabile per la sicurezza e l'ambiente, la Commissione può, oltre ai criteri definiti all'allegato I, tenere conto dei casi di cui viene a conoscenza:

- a) se è stato provato, dinanzi ad un giudice o nel corso di una procedura arbitrale, che un sinistro marittimo che ha coinvolto una nave iscritta nella classe dell'organismo riconosciuto è stato causato da atto o omissione deliberata o colpa grave dell'organismo riconosciuto, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca per conto dell'organismo; e
- b) se si può ritenere, sulla base delle informazioni a disposizione della Commissione, che l'atto o l'omissione deliberata o la colpa grave erano dovuti a carenze della struttura, delle procedure o del controllo interno dell'organismo.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della presente decisione si intende per:

- 1) «organismo riconosciuto»: un organismo riconosciuto ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 94/57/CE;

2. La Commissione tiene conto della gravità dei fatti, e cerca di stabilire se il ripetersi o qualsiasi altra circostanza riveli l'incapacità dell'organismo a rimediare alle carenze di cui al paragrafo 1 e a migliorare le sue prestazioni.

Articolo 4

1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente decisione, la Commissione valuta i criteri definiti all'allegato I.
2. Se necessario, modifica, conformemente alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE, l'allegato I allo scopo:
 - a) di adeguare i predetti criteri in modo da assicurarne l'utilità e l'equità;
 - b) di definire soglie che fanno scattare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 2, della predetta direttiva.

Articolo 5

Per presentare alla Commissione e agli altri Stati membri le relazioni di cui all'articolo 12 della direttiva 94/57/CE, gli Stati membri utilizzano il formulario armonizzato di cui all'allegato II.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

ALLEGATO I

1. CONTROLLO DELLO STATO DI APPRODO

1.1. Numero di fermi connessi con l'organismo riconosciuto rispetto al numero totale di ispezioni effettuate su un periodo di 3 anni

essendo

$$U_l = N \cdot p + 0,5 + z \cdot [N \cdot p \cdot (1 - p)]^{1/2}$$

$$U_h = N \cdot p - 0,5 - z \cdot [N \cdot p \cdot (1 - p)]^{1/2}$$

dove:

n = numero di fermi connessi con l'organismo riconosciuto

U_l = soglia di prestazione bassa/media

U_h = soglia di prestazione media/alta

N = numero totale di ispezioni (numero minimo = 60)

p = coefficiente fisso = 0,02

z = livello di significanza statistica = 1,645

1.1.1. Memorandum di Parigi

$n > U_l$ 6 punti

$U_l \geq n \geq U_h$ 3 punti

$U_h > n$ 0 punti

1.1.2. Guardia costiera degli Stati Uniti ⁽¹⁾

$n > U_l$ 6 punti

$U_l \geq n \geq U_h$ 3 punti

$U_h > n$ 0 punti

1.1.3. Memorandum di Tokyo

$n > U_l$ 6 punti

$U_l \geq n \geq U_h$ 3 punti

$U_h > n$ 0 punti

Se $U_h < 0$, allora si considera che $U_h = 0$.

Se $n = 0$, allora saranno assegnati 0 punti, indipendentemente dal valore di U_h .

1.2. Percentuale di fermi connessi con l'organismo riconosciuto in rapporto al numero totale di ispezioni

1.2.1. Memorandum di Parigi

Annuale — Rispetto ai 3 anni precedenti

in aumento 1 punto

invariato 0 punti

in diminuzione - 1 punto

⁽¹⁾ Se si usano i dati della guardia costiera degli Stati Uniti, si può tener conto del numero totale degli arrivi di navi diverse in luogo del numero totale di ispezioni, se quest'ultimo dato non è disponibile.

1.2.2. *Guardia costiera degli Stati Uniti* ⁽¹⁾

Annuale — Rispetto ai 3 anni precedenti

in aumento	1 punto
invariato	0 punti
in diminuzione	- 1 punto

1.2.3. *Memorandum di Tokyo*

Annuale — Rispetto ai 3 anni precedenti

in aumento	1 punto
invariato	0 punti
in diminuzione	- 1 punto

Se per due periodi consecutivi la percentuale di fermi dell'organismo riconosciuto è pari allo 0 %, la prestazione dell'organismo sarà considerata positiva e gli verrà assegnato lo stesso numero di punti previsto per una diminuzione della percentuale di fermi.

1.3. **Numero di fermi rispetto al numero totale di ispezioni su un periodo di 3 anni**

essendo

$$U_1 = N \cdot p + 0,5 + z \cdot [N \cdot p \cdot (1 - p)]^{1/2}$$

dove:

n = numero di fermi

U_1 = soglia di prestazione bassa/media

N = numero totale di ispezioni (numero minimo = 60)

p = coefficiente fisso = 0,05

z = livello di significanza statistica = 1,645

1.3.1. *Memorandum di Parigi*

$n > U_1$	1 punto
$U_1 \geq n$	0 punti

1.3.2. *Guardia costiera degli Stati Uniti* ⁽¹⁾

$n > U_1$	1 punto
$U_1 \geq n$	0 punti

1.3.3. *Memorandum di Tokyo*

$n > U_1$	1 punto
$U_1 \geq n$	0 punti

1.4. **Due fermi della stessa nave connessi con l'organismo riconosciuto nel corso degli ultimi 12 mesi (annuale; conformemente al memorandum di Parigi, ai dati della guardia costiera degli Stati Uniti e al memorandum di Tokyo)**

Numero di casi	Punti
1 o 2	1 per nave
da 3 a 5	2 per nave
> 5	3 per nave

ALLEGATO II

RELAZIONE

Ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 94/57/CE del Consiglio

«Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento degli obblighi in materia di ispezione quali Stati di approdo, gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri quanto hanno accertato in merito all'eventuale rilascio di certificati validi da parte di organismi operanti a nome di uno Stato di bandiera a navi non conformi ai requisiti pertinenti delle convenzioni internazionali, oppure in merito ad eventuali difetti di navi aventi un certificato di classe valido, relativi ad elementi oggetto del certificato, e ne informano lo Stato di bandiera interessato. **Solo i casi di navi che rappresentano una minaccia grave per la sicurezza e per l'ambiente o che rivelano un comportamento particolarmente negligente da parte degli organismi sono soggetti all'obbligo di informazione di cui al presente articolo.** L'organismo riconosciuto è informato in merito al caso in questione al momento dell'ispezione iniziale di modo che esso possa adottare immediatamente appropriate misure di follow-up.»

Ai fini dell'individuazione dei casi, da comunicare alla Commissione, agli altri Stati membri e allo Stato di bandiera interessato, nei quali un organismo riconosciuto non ha individuato i gravi difetti nelle condizioni delle navi controllate, si applicano i criteri seguenti:

- 1) la mancata individuazione è legata ai controlli di legge effettuati dall'organismo riconosciuto ed è chiaramente dovuta a colpa grave, imprudenza od omissione da parte dell'organismo riconosciuto;
- 2) i difetti che l'organismo riconosciuto non ha trattato in modo adeguato riguardano gli elementi strutturali dello scafo, dei macchinari o degli impianti di sicurezza e sono sufficientemente gravi da determinare:
 - a) la sospensione, il ritiro o l'approvazione condizionata del certificato di sicurezza da parte dello Stato di bandiera; o
 - b) il divieto di esercizio, conformemente alla direttiva 1999/35/CE del Consiglio ⁽¹⁾, o il fermo, conformemente alla direttiva 95/21/CE del Consiglio ⁽²⁾, emessi dallo Stato ospite o dallo Stato di approdo quando le anomalie non possono essere riparate entro 5 giorni.

La relazione include il resoconto dei fatti e precisa perché i summenzionati criteri sono considerati soddisfatti.

Occorre inoltre, se necessario, allegare i seguenti documenti giustificativi:

- 1) una copia dei certificati di sicurezza;
- 2) documenti relativi agli interventi di legge eseguiti dall'organismo riconosciuto prima dell'individuazione dei difetti;
- 3) prove che attestano le misure adottate dallo Stato di bandiera, dallo Stato di approdo o dallo Stato ospite;
- 4) una copia della relazione sul controllo della nave redatta dalla società di classifica dopo l'individuazione dei difetti;
- 5) fotografie digitali delle parti difettose.

Il formulario allegato deve essere utilizzato per la relazione.

La relazione deve essere trasmessa alla Commissione europea, all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e a tutti gli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1.

RELAZIONE

presentata da (autorità pubblica che trasmette la relazione)

I. Generalità	
Nome della nave	
Numero IMO	
Organismo riconosciuto	
Tipo di ispezione	
Porto di ispezione	
Data dell'ispezione	
Misure di follow-up	
Durata del fermo	
Durata del divieto di esercizio	

II. Resoconto dettagliato dell'ispezione e/o relazione di ispezione dello Stato di approdo

III. Osservazioni sul comportamento dell'organismo riconosciuto

IV. Misure di follow-up adottate dallo Stato che effettua l'ispezione, dallo Stato di bandiera e dall'organismo riconosciuto

V. Documenti giustificativi forniti

IV

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

COMITATO MISTO SEE

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 41/2009

del 24 aprile 2009

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, denominati seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 22/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione, del 23 ottobre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2006/696/CE per quanto concerne l'immissione in commercio di uova provenienti da branchi di galline ovaiole contaminati da salmonella ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data di introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/616/CE della Commissione, del 5 settembre 2007, che modifica le decisioni 2001/881/CE e 2002/459/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/843/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all'importazione di pollame e uova da cova ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 340 del 22.12.2007, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU L 254 del 28.9.2007, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81.

- (6) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/848/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie *Gallus gallus* ⁽¹⁾.
- (7) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/849/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, recante approvazione delle modifiche del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus* presentato dalla Finlandia ⁽²⁾.
- (8) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/873/CE della Commissione, del 18 dicembre 2007, recante approvazione del programma nazionale di controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* presentato dalla Bulgaria ⁽³⁾.
- (9) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2007/874/CE della Commissione, del 18 dicembre 2007, recante approvazione del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus* presentato dalla Romania ⁽⁴⁾.
- (10) La presente decisione non si applica al Liechtenstein.
- (11) La presente decisione si applica all'Islanda, con il periodo transitorio di cui al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I, per i settori che non si applicavano all'Islanda prima del riesame del presente capitolo mediante la decisione del Comitato misto SEE n. 133/2007 del 26 ottobre 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come specificato nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 1237/2007 e (CE) n. 1560/2007 e delle decisioni 2007/616/CE, 2007/843/CE, 2007/848/CE, 2007/849/CE, 2007/873/CE e 2007/874/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 aprile 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 333 del 19.12.2007, pag. 83.

⁽²⁾ GU L 333 del 19.12.2007, pag. 85.

⁽³⁾ GU L 344 del 28.12.2007, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 344 del 28.12.2007, pag. 46.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Il capitolo I dell'allegato I dell'accordo è modificato come segue:

1) al punto 7b [Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio] della parte 1.1 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 R 1560**: Regolamento (CE) n. 1560/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 (GU L 340 del 22.12.2007, pag. 25).»;

2) ai punti 39 (Decisione 2001/881/CE della Commissione) e 46 (Decisione 2002/459/CE della Commissione) della parte 1.2 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 D 0616**: Decisione 2007/616/CE della Commissione, del 5 settembre 2007 (GU L 254 del 28.9.2007, pag. 1).»;

3) al punto 8b [Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio] della parte 7.1 viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32007 R 1237**: Regolamento (CE) n. 1237/2007 della Commissione del 23 ottobre 2007 (GU L 280 del 24.10.2007, pag. 5).»;

4) sotto il titolo «ATTI DI CUI GLI STATI AELS (EFTA) E L'AUTORITÀ DI VIGILANZA AELS (EFTA) TENGONO DEBITO CONTO», dopo il punto 4d (Decisione 2006/759/CE della Commissione) della parte 7.2 sono inseriti i punti seguenti:

«4e. **32007 D 0843**: Decisione 2007/843/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di *Gallus gallus* in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all'importazione di pollame e uova da cova (GU L 332 del 18.12.2007, pag. 81).

4f. **32007 D 0848**: Decisione 2007/848/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie *Gallus gallus* (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 83).

4g. **32007 D 0849**: Decisione 2007/849/CE della Commissione, del 12 dicembre 2007, recante approvazione delle modifiche del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus* presentato dalla Finlandia (GU L 333 del 19.12.2007, pag. 85).

4h. **32007 D 0873**: Decisione 2007/873/CE della Commissione, del 18 dicembre 2007, recante approvazione del programma nazionale di controllo della salmonella nei gruppi di riproduzione di *Gallus gallus* presentato dalla Bulgaria (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 45).

4i. **32007 D 0874**: Decisione 2007/874/CE della Commissione, del 18 dicembre 2007, recante approvazione del programma nazionale per il controllo della salmonella negli allevamenti da riproduzione della specie *Gallus gallus* presentato dalla Romania (GU L 344 del 28.12.2007, pag. 46).»

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 42/2009****del 24 aprile 2009****che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 24/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione, del 4 agosto 2008, che fissa limiti massimi di residui per la cantaxantina utilizzata come additivo nell'alimentazione animale, in aggiunta alle condizioni stabilite dalla direttiva 2003/7/CE ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione non si applica al Liechtenstein,

DECIDE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo, al capitolo II, dopo il punto 1zzzzq [Regolamento (CE) n. 554/2008 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«1zzzzr. **32008 R 0775**: Regolamento (CE) n. 775/2008 della Commissione, del 4 agosto 2008, che fissa limiti massimi di residui per la cantaxantina utilizzata come additivo nell'alimentazione animale, in aggiunta alle condizioni stabilite dalla direttiva 2003/7/CE (GU L 207 del 5.8.2008, pag. 5).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 775/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 aprile 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 207 del 5.8.2008, pag. 5.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 43/2009****del 24 aprile 2009****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 96/2008 del 26 settembre 2008 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (5 EUR e 6 EUR) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/89/CE della Commissione, del 24 settembre 2008, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 76/756/CEE del Consiglio concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽³⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Il capitolo I dell'allegato II dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 21 (Direttiva 76/756/CEE del Consiglio) viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 L 0089**: Direttiva 2008/89/CE della Commissione, del 24 settembre 2008 (GU L 257 del 25.9.2008, pag. 14).»;

- 2) al punto 45zt [Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

— **32008 R 0692**: Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008 (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).»;

- 3) dopo il punto 45zt [Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il punto seguente:

⁽¹⁾ GU L 309 del 20.11.2008, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 257 del 25.9.2008, pag. 14.

«45zu. **32008 R 0692**: Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (5 EUR e 6 EUR) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:

Al punto 3.2 dell'allegato XIII viene aggiunto il testo seguente:

“IS per l'Islanda

FL per il Liechtenstein

16 per la Norvegia”»

Articolo 2

I testi del regolamento (CE) n. 692/2008 e della direttiva 2008/89/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 aprile 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 44/2009

del 24 aprile 2009

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 29/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/42/CE della Commissione, del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III ⁽²⁾, rettificata dalla GU L 136 del 24.5.2008, pag. 52,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 1 (Direttiva 76/768/CEE del Consiglio) del capitolo XVI dell'allegato II dell'accordo viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 L 0042:** Direttiva 2008/42/CE della Commissione, del 3 aprile 2008 (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 13), rettificata dalla GU L 136 del 24.5.2008, pag. 52.»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/42/CE, rettificata dalla GU L 136 del 24.5.2008, pag. 52, nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 aprile 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 93 del 4.4.2008, pag. 13.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 45/2009****del 9 giugno 2009****che modifica l'allegato X (Servizi audiovisivi) e l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato X dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 161/2007 del 7 dicembre 2007 ⁽¹⁾.
- (2) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 47/2009 del 24 aprile 2009 ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ⁽³⁾.
- (4) Gli atti relativi ai servizi audiovisivi cui si fa riferimento nell'allegato X devono essere inglobati nell'allegato XI,

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati X e XI dell'accordo sono modificati come specificato nell'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*I testi della direttiva 2006/123/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2009.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 124 dell'8.5.2008, pag. 27.

⁽²⁾ Cfr. pag. 28 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

ALLEGATO

Gli allegati X e XI dell'accordo sono modificati come segue.

1. Il testo dell'allegato X è sostituito dal seguente:

«SERVIZI D'INTERESSE GENERALE
Elenco di cui all'articolo 36, paragrafo 2

INTRODUZIONE

Ove gli atti cui è fatto riferimento nel presente allegato contengono concetti o si riferiscono a procedure particolari dell'ordinamento giuridico comunitario, quali:

- preamboli,
- destinatari degli atti comunitari,
- riferimenti a territori o lingue della Comunità,
- diritti e obblighi degli Stati membri della Comunità, loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci, e
- procedure di informazione e di notificazione,

si applica il protocollo n. 1 sugli adattamenti orizzontali, salvo nel caso in cui sia previsto altrimenti nel presente allegato.

ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

1. **32006 L 0123**: Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come di seguito:

- a) all'articolo 3, paragrafo 3, i termini "le norme del trattato" sono sostituiti dai termini "le norme dell'accordo SEE";
- b) all'articolo 4, paragrafo 1, i termini "dell'articolo 50 del trattato" sono sostituiti dai termini "dell'articolo 37 dell'accordo SEE";
- c) all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, i termini "dell'articolo 48 del trattato" sono sostituiti dai termini "dell'articolo 34 dell'accordo SEE";
- d) all'articolo 4, paragrafo 5, i termini "dell'articolo 43 del trattato" sono sostituiti dai termini "dell'articolo 31 dell'accordo SEE";
- e) l'articolo 4, paragrafo 8 va letto come segue:

"motivi imperativi d'interesse generale: fatto salvo l'articolo 6 dell'accordo SEE, motivi riconosciuti come tali dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, tra i quali: l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la protezione dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la salute degli animali, la proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.";

- f) all'articolo 15, paragrafo 7, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

"Quando la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA, conformemente al paragrafo 4, lettera d) del protocollo 1 dell'accordo EFTA, scambiano informazioni sulle notifiche ricevute dagli Stati membri dell'UE o dagli Stati EFTA, la Commissione comunica le informazioni ricevute dall'Autorità di vigilanza EFTA agli Stati membri e l'Autorità di vigilanza EFTA comunica le informazioni ricevute dalla Commissione al comitato permanente degli Stati EFTA. Inoltre, l'Autorità di vigilanza EFTA informa il comitato permanente delle notifiche ricevute dagli Stati dell'EFTA.";

g) all'articolo 21, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

“Quando la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA, conformemente al paragrafo 4, lettera a) del protocollo 1 dell'accordo EFTA, scambiano informazioni sui nomi e i dati ricevuti dagli Stati membri dell'UE o dagli Stati EFTA, la Commissione comunica le informazioni ricevute dall'Autorità di vigilanza EFTA agli Stati membri e l'Autorità di vigilanza EFTA comunica le informazioni ricevute dalla Commissione al comitato permanente degli Stati EFTA.”;

h) l'articolo 22, paragrafo 1, lettera d), non si applica agli Stati EFTA;

i) all'articolo 28, paragrafo 8, è aggiunto il testo seguente:

“Per quanto riguarda gli Stati EFTA è l'Autorità di vigilanza EFTA a informarli periodicamente circa il funzionamento delle disposizioni relative alla mutua assistenza.”;

j) all'articolo 39, paragrafo 2, è aggiunto il testo seguente:

“Fatto salvo il paragrafo 4, lettera d) del protocollo 1 dell'accordo SEE, la Commissione trasmette le relazioni ricevute dagli Stati membri dell'UE all'Autorità di vigilanza EFTA affinché questa le distribuisca agli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA trasmette le informazioni ricevute da uno Stato EFTA agli altri Stati EFTA e alla Commissione affinché le distribuisca agli Stati membri dell'UE. La Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA scambiano informazioni sulle osservazioni ricevute dagli Stati membri dell'UE e dagli Stati EFTA.”;

k) all'articolo 39, paragrafo 3, è aggiunto il testo seguente:

“Gli Stati EFTA possono presentare le loro relazioni e osservazioni anche al comitato.”;

l) all'articolo 39, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

“Quando la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA, conformemente al paragrafo 4, lettera d) del protocollo 1 dell'accordo EFTA, scambiano informazioni sui requisiti trasmessi dagli Stati membri dell'UE o dagli Stati EFTA, la Commissione comunica le informazioni ricevute dall'Autorità di vigilanza EFTA agli Stati membri dell'UE e l'Autorità di vigilanza EFTA comunica le informazioni ricevute dalla Commissione al comitato permanente degli Stati EFTA. Inoltre, l'Autorità di vigilanza EFTA informa il comitato permanente dei requisiti trasmessi dagli Stati dell'EFTA.”;

2. Il titolo dell'allegato XI «SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE» è sostituito da «COMUNICAZIONE ELETTRONICA, SERVIZI AUDIOVISIVI E SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE».

3. Dopo il punto 5 (Decisione 2006/215/CE della Commissione) dell'allegato XI viene aggiunto il testo seguente:

«Servizi audiovisivi

5p. **389 L 0552:** Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive (GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23), modificata da:

— **397 L 0036:** Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).

Ai fini dell'accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue.

a) Nell'articolo 2, paragrafo 5, “ai sensi dell'articolo 52 e seguenti del trattato che istituisce la Comunità europea” è sostituito da “ai sensi dell'articolo 31 e seguenti dell'accordo sullo Spazio economico europeo”.

b) Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le opere di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) della direttiva sono anche le opere realizzate, come descritto dall'articolo 6, paragrafo 3, da produttori stabiliti in uno o più paesi terzi europei con cui gli Stati EFTA interessati hanno concluso accordi in tal senso.

Se una delle parti contraenti intende concludere un accordo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, deve informare il Comitato misto SEE. Su richiesta di una delle parti contraenti possono aver luogo delle consultazioni in merito al contenuto di tali accordi.

c) All'articolo 15 della direttiva viene aggiunto il testo seguente:

“Gli Stati EFTA sono liberi di ingiungere alle compagnie di distribuzione via cavo che operano sul loro territorio di criptare od oscurare la pubblicità di bevande alcoliche in programmi di emittenti televisive il cui pubblico principale si trova in uno Stato SEE EFTA. Al fine di stabilire se un determinato programma o una determinata pubblicità rientrano in tale adattamento, occorre prestare attenzione, tra gli altri, ai seguenti fattori:

- se la trasmissione è, de facto, ricevuta in uno degli Stati SEE EFTA,
- se i beni o servizi pubblicizzati sono disponibili nel paese di ricezione,
- se nei programmi o nella pubblicità viene utilizzata la lingua del paese in cui le trasmissioni sono ricevute,
- se nelle pubblicità vengono menzionati i punti di vendita nel paese di ricezione o si fa riferimento ad essi,
- se i prezzi sono espressi nella valuta del paese di ricezione.

L'attività tesa a criptare o ad oscurare la pubblicità non deve limitare la ritrasmissione di parti di programmi televisivi diversi dalla pubblicità di bevande alcoliche.

Le parti contraenti riesaminano insieme tale deroga nel 2003.”

Accordi dettagliati per l'associazione del Liechtenstein, dell'Islanda e della Norvegia in conformità dell'articolo 101 del presente accordo:

ciascuno Stato EFTA può designare un rappresentante dell'autorità competente designata da ciascuno Stato EFTA ai fini della partecipazione alle riunioni del comitato di contatto sulle attività di trasmissione televisiva di cui all'articolo 23 biso della direttiva 89/552/CEE.

La Commissione delle Comunità europee comunica a tempo debito ai partecipanti la data delle riunioni del comitato di contatto e trasmette loro le informazioni pertinenti.

5 q. **398 L 0084**: Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (GU L 320 del 28.11.1998, pag. 54).»

4. Dopo il punto 30 (Risoluzione 96/C 376/01 del Consiglio) dell'allegato XI viene aggiunto il testo seguente:

«Servizi audiovisivi

31. **394 Y 0702(02)**: Risoluzione 94/C 181/02 del Consiglio, del 27 giugno 1994, relativa ad un quadro per una politica comunitaria nel settore della diffusione video digitale (GU C 181 del 2.7.1994, pag. 3).
 32. **398 X 0560**: Raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell'industria dei servizi audiovisivi e d'informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile ed efficace di tutela dei minori e della dignità umana (GU L 270 del 7.10.1998, pag. 48).
 33. **499 Y 0205(01)**: Risoluzione 1999/C 30/01 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 25 gennaio 1999 sulle emissioni di servizio pubblico (GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1).
 34. **32005 H 0865**: Raccomandazione 2005/865/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa al patrimonio cinematografico e alla competitività delle attività industriali correlate (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 57).»
-

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 46/2009****del 24 aprile 2009****che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 31/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1007/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 5cp [Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio] dell'allegato XI dell'accordo è aggiunto il testo seguente:

«, modificato da:

- **32008 R 1007**: Regolamento (CE) n. 1007/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008 (GU L 293 del 31.10.2008, pag. 1).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 1007/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 aprile 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 293 del 31.10.2008, pag. 1.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 47/2009****del 24 aprile 2009****che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 31/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/393/CE della Commissione, dell'8 maggio 2008, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali a Jersey ⁽²⁾.
- (3) Nelle cause riunite C-317/04 e C-318/04, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha annullato la decisione 2004/535CE della Commissione ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo e deve quindi essere soppressa dal medesimo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) dopo il punto 5ej (Decisione 2004/535/CE della Commissione) è aggiunto il punto seguente:

«5ek. **32008 D 0393**: Decisione 2008/393/CE della Commissione, dell'8 maggio 2008, ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali a Jersey (GU L 138, 28.5.2008, pag. 21).»;

- 2) il testo del punto 5ej (Decisione 2004/535/CE della Commissione) è soppresso.

*Articolo 2*I testi della decisione 2008/393/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 aprile 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 25.

⁽²⁾ GU L 138 del 28.5.2008, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 235 del 6.7.2004, pag. 11.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 48/2009****del 24 aprile 2009****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2008/232/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema materiale rotabile del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XIII dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 37af (Decisione 2002/735/CE della Commissione) viene aggiunto il seguente testo:

«, modificata da:

— **32008 D 0232**: Decisione 2008/232/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008 (GU L 84 del 26.3.2008, pag. 132).»;

- 2) dopo il punto 37 ag (Decisione 2008/284/CE della Commissione) viene inserito il punto seguente:

«37ah. **32008 D 0232**: Decisione 2008/232/CE della Commissione, del 21 febbraio 2008, relativa a una specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema materiale rotabile del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (GU L 84 del 26.3.2008, pag. 132).»*Articolo 2*I testi della decisione 2008/232/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 aprile 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 84 del 26.3.2008, pag. 132.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 49/2009****del 24 aprile 2009****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66 g (Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo è aggiunto il punto seguente:

«66ga. **32007 R 1321**: Regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione, del 12 novembre 2007, che stabilisce le modalità per integrare in un repertorio centrale le informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile scambiate in conformità della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 13.11.2007, pag. 3).

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:

all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

“Poiché il Liechtenstein e la Svizzera hanno una base di dati nazionale comune in conformità della direttiva 2003/42/CE, i dati pertinenti provenienti dal Liechtenstein saranno integrati nel repertorio centrale insieme ai dati svizzeri.”

*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 1321/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 aprile 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 294 del 13.11.2007, pag. 3.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 50/2009****del 24 aprile 2009****che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 35/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Nell'ambito della cooperazione bilaterale con la Svizzera per gli eventi nel settore dell'aviazione civile nel Liechtenstein, il Liechtenstein gestirà le richieste ricevute a norma del regolamento (CE) n. 1330/2007 in stretta collaborazione con la Svizzera,

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 66ga [Regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione] dell'allegato XIII dell'accordo, è aggiunto il punto seguente:

«66gb. **32007 R 1330**: Regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007, che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 295 del 14.11.2007, pag. 7).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 1330/2007 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 aprile 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 295 del 14.11.2007, pag. 7.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 51/2009

del 24 aprile 2009

che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XVIII dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 36/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo la direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) ⁽²⁾.
- (3) La direttiva 2008/94/CE abroga la direttiva 80/987/CEE del Consiglio ⁽³⁾, che è integrata nell'accordo e deve pertanto essere soppressa dallo stesso,

DECIDE:

Articolo 1

Il testo del punto 24 (Direttiva 80/987/CEE del Consiglio) dell'allegato XVIII dell'accordo è sostituito dal seguente:

«**32008 L 0094:** Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (versione codificata) (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36), modificata da:

— **1 94 N:** Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241 del 29.8.1994, pag. 21, modificato da GU L 1 dell'1.1.1995, pag. 1).»

Articolo 2

I testi della direttiva 2008/94/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 aprile 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 30.

⁽²⁾ GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 283 del 28.10.1980, pag. 23.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 52/2009****del 24 aprile 2009****che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XX dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 30/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008, che integra l'allegato IC del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Al punto 32c [Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] viene aggiunto il seguente trattino:

«— **32008 R 0669**: Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008 (GU L 188 del 16.7.2008, pag. 7).»

Articolo 2

I testi del Regolamento (CE) n. 669/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 aprile 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione n. 73/2008 del Comitato misto SEE del 6 giugno 2008.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, 24 aprile 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 188 del 16.7.2008, pag. 7.

(*) Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 53/2009****del 24 aprile 2009****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 38/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio relativo alle statistiche congiunturali e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1503/2006 e (CE) n. 657/2007 con riguardo agli adeguamenti resi necessari dalla revisione delle classificazioni statistiche NACE e CPA ⁽²⁾,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) al punto 2 [Regolamento (CE) n. 1165/98 del Consiglio] è inserito il seguente trattino:

«— **32008 R 1178**: Regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16).»;

- 2) dopo il punto 2c [Regolamento (CE) n. 1503/2006 della Commissione] è inserito il testo seguente:

«, modificato da:

— **32008 R 1178**: Regolamento (CE) n. 1178/2008 della Commissione, del 28 novembre 2008 (GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16).»

*Articolo 2*I testi del regolamento (CE) n. 1178/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 25 aprile 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

*Articolo 4*La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 319 del 29.11.2008, pag. 16.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 54/2009****del 24 aprile 2009****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato XXI dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 38/2009 del 17 marzo 2009 ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 960/2008 della Commissione, del 30 settembre 2008, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione ⁽⁴⁾.
- (5) Il regolamento (CE) n. 762/2008 abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio ⁽⁵⁾, che è integrato nell'accordo e dev'essere pertanto soppresso dall'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo è modificato come segue:

- 1) il testo del punto 25d [Regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio] è sostituito dal testo seguente:

«**32008 R 0762**: Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1).»;

- 2) dopo il punto 18x [Regolamento (CE) n. 362/2008 del Consiglio] è aggiunto il seguente punto:

«18y. **32008 R 0763**: Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).

⁽¹⁾ GU L 130 del 28.5.2009, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU L 262 dell'1.10.2008, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 108 dell'1.5.1996, pag. 1.

Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come di seguito:

Gi Stati EFTA non sono vincolati alla disaggregazione dei dati per regioni ai sensi del presente regolamento.»;

3) dopo il punto 28c [Regolamento (CE) n. 847/2007 della Commissione] è aggiunto il seguente punto:

«28d. **32008 R 0960**: Regolamento (CE) n. 960/2008 della Commissione, del 30 settembre 2008, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione (GU L 262 dell'1.10.2008, pag. 6).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (CE) n. 762/2008, (CE) n. 763/2008 e (CE) n. 960/2008 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 25 aprile 2009, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Articolo 4


La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

★ Decisione del Comitato misto SEE n. 47/2009, del 24 aprile 2009, che modifica l'allegato XI (Servizi di telecomunicazione) dell'accordo SEE	28
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 48/2009, del 24 aprile 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	29
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 49/2009, del 24 aprile 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	30
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 50/2009, del 24 aprile 2009, che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE	31
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 51/2009, del 24 aprile 2009, che modifica l'allegato XVIII (Sicurezza e salute sul lavoro, diritto del lavoro e parità di trattamento fra uomini e donne) dell'accordo SEE	32
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 52/2009, del 24 aprile 2009, che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE	34
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 53/2009, del 24 aprile 2009, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	35
★ Decisione del Comitato misto SEE n. 54/2009, del 24 aprile 2009, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE	36



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>